

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 46.

Inquadramento dei docenti diplomati trasferiti alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Criteri di inquadramento)

I docenti diplomati trasferiti alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972 sono inquadrati, sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento e con decorrenza da tale data, nel ruolo regionale secondo la normativa prevista dal titolo II e dal titolo III, artt. 50 — commi 15, 16 e 17 — 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei docenti diplomati del Ministero della P.I.	Qualifiche regionali
—	Direttore di Dipartimento
—	Direttore di Servizio
Docenti diplomati (par. 397)	Funzionario
Docenti diplomati (par. 330) Docenti diplomati (par. 280)	Collaboratore
Docenti diplomati (par. 243) Docenti diplomati (par. 190)	Coadiutore - Operatore Capo
—	Applicato - Operatore Qualificato
—	Operatore
—	Ausiliario

Art. 2

(Organico del personale)

La tabella A) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è sostituita dalla seguente:

Organico del personale della Regione Veneto

Tabella « A »

Qualifiche funz.	Consiglio	Amm.ne reg.le	Totale
Direttore Dipartimento	5*	25	30
Direttore di Servizio	11	114	125
Funzionario	7	307	314
Collaboratore	11	517	528
Coadiutore - Operat. Capo	15	313	328
Applicato - Operat. Qualificato	14	443	457
Operatore	11	131	142
Ausiliario	1	6	7
Totali Generali	75	1.856	1.931

(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.

Art. 3

(Norma finanziaria)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 520.800.000, di cui L. 173.600.000 per l'anno 1978 e L. 347.200.000 per l'anno 1979, faranno carico al cap. 192019065 - parte spesa « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 4

(Procedura d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1979

Tomelleri